



Delibera della Giunta Regionale n. 60 del 23/02/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 E S.M.I. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI E DELL'OSSERVATORIO REGIONALE ESPROPRI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTO:

- a) il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i.;
- b) la D.G.R. n. 2329 del 18/12/2004;
- c) il D.P.G.R.C. n. 167 del 18/03/2005;
- d) il D.D. 786 del 20/05/2005;
- e) la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e s.m.i.;
- f) il Regolamento regionale n. 12/2011;
- g) la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- h) la D.G.R. n. 528 del 04/10/2012;
- i) la L.R. 8 agosto 2014, n. 19;

PREMESSO che:

- a) il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del medesimo D.P.R. 327/2001 e s.m.i., fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia;
- c) ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per "autorità espropriante" si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
- d) l'art. 6 co. 1 del testo unico dispone che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario;
- e) l'art. 6 co. 2 del medesimo testo unico stabilisce che le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente;
- f) il co. 5 del medesimo articolo 6 dispone che all'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata;
- g) le disposizioni del testo unico non si applicano, ai sensi dell'art. 57, ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; in tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data e vigono, altresì, le eventuali disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo;
- h) per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, le disposizioni del testo unico non si applicano, ai sensi dell'art. 57bis, a meno che il beneficiario dell'espropriazione, o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del medesimo testo unico ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse;

- i) l'art. 14 del testo unico dispone, altresì, l'istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità, stabilendo tra l'altro, al co. 2, che con decreto del presidente della Regione, per le opere di competenza regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati;
- j) con deliberazione n. 2329 del 18/12/2004 la Giunta regionale, in riferimento all'ordinamento amministrativo di cui alla L.R. 4 luglio 1991 n. 11, all'epoca vigente:
- o ha attribuito i poteri dell'*Ufficio per le Espropriazioni* ex art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 al Settore 02 Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) dell'A.G.C. Lavori Pubblici;
 - o ha stabilito di mantenere nell'ambito dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità i poteri relativi ai procedimenti ablatori per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità in materia di trasporti di competenza della predetta Area, fatta eccezione per le stime e le determinazioni delle indennità che venivano attribuiti, con facoltà di delega, al Settore C.T.R.;
 - o ha disposto di mantenere in capo alle strutture regionali competenti le funzioni di natura urbanistica finalizzate alla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio e le funzioni in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche connesse e propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità;
 - o ha attribuito al Settore C.T.R. le competenze regionali relative alle opere dichiarate di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003, da svolgersi con la normativa statale e regionale vigente alla data richiamata;
 - o ha disposto di attribuire al Settore C.T.R., con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale, le competenze per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità di cui all'art. 14 del TU. 327/2001 (*Osservatorio regionale espropri*);
 - o ha dato facoltà al suindicato Dirigente del Settore C.T.R. di delegare, in tutto o in parte, ad altri Settori regionali o a soggetti previsti dalle norme legislative l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione;
- k) con Decreto n. 167 del 18/03/2005, il Presidente della Giunta regionale:
- o ha attribuito le competenze per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (*Osservatorio regionale espropri*) di cui all'art. 14 del testo unico 327/2001 e s.m.i. all'A.G.C. LL.PP., Settore C.T.R.;
 - o ha stabilito che l'*Osservatorio regionale espropri* sia incardinato nell'*Ufficio per le espropriazioni*, demandando al dirigente del Settore C.T.R. l'individuazione dei nominativi dei componenti dell'*Osservatorio medesimo*;
- l) con D.D. 786 del 20/05/2005, il dirigente del Settore C.T.R. ha definito le attribuzioni, inerenti le competenze dell'*Ufficio per le espropriazioni* e dell'*Osservatorio regionale espropri*, in capo al Dirigente del Settore C.T.R., al Dirigente del Servizio 01 del medesimo Settore, ed ai Responsabili dei procedimenti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., che nel medesimo atto venivano nominati;

RILEVATO che:

- a) con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento n. 12 recante: "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, entrato in vigore nel novembre 2013;
- b) ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato regolamento, le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in: dipartimenti, direzioni generali, uffici speciali, strutture di staff, unità operative dirigenziali;

- c) con D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 528 del 04/10/2012, la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinarie sulla base delle competenze da svolgere;
- d) nel nuovo Ordinamento della Giunta regionale non sono espressamente istituiti l'*Ufficio per le espropriazioni* e l'*Osservatorio regionale espropri*, né le relative funzioni sono attribuite ad una specifica struttura; tuttavia si attribuiscono le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche ed espropriazioni alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, le procedure espropriative e commissioni provinciali espropri alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale Appalti, e si riservano gli espropri di competenza alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Unità Operativa Dirigenziale Energia e carburanti;
- e) l'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, l'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, l'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e la L.R. 8 agosto 2014, n. 19 hanno attribuito all'Agenda Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) funzioni e competenze per interventi in materia di tutela e di difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque; l'ARCADIS è stata altresì individuata nel tempo, con specifiche deliberazioni di Giunta regionale, quale soggetto attuatore di ulteriori opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale comportanti espropriazioni;

CONSIDERATO che:

- a) l'*Ufficio per le espropriazioni* costituito nel previgente ordinamento di cui alla L.R. 11/1991 come esposto in premessa, a causa della comprovata carenza di risorse umane e strumentali, ha sempre esercitato il potere di delega dell'esercizio di tutti i propri poteri, in favore delle Aree Generali di Coordinamento e dei Settori regionali di volta in volta competenti alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti espropriazioni, nonché in favore dell'Agenda Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS) per gli interventi ad essa attribuiti quale soggetto attuatore comportanti espropriazioni;
- b) all'epoca come all'attualità, le risorse umane, professionali e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni espropriative di competenza regionale sono allocate presso le varie Aree Generali di Coordinamento, oggi Direzioni Generali, che di tempo in tempo hanno espletato tali funzioni in regime di delega dall'ex Settore C.T.R.;
- c) delle unità di personale originariamente assegnate con il citato D.D. 786/2005 all'*Ufficio per le espropriazioni - Osservatorio regionale espropri* nel previgente Ordinamento, già insufficienti per aver costantemente comportato la delega delle funzioni, ad oggi rimane in servizio presso la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile una sola unità, stante l'intervenuta collocazione in quiescenza degli altri componenti;

RITENUTO:

- a) di dover stabilire di ricostituire l' *Ufficio per le espropriazioni* di cui all'art. 6 co. 2 del testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i. incardinandolo, alla luce del nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i., nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti, cui vengono attribuiti i relativi poteri al perfezionamento delle procedure e degli atti nel seguito indicati sub b);
- b) di dover demandare a successivo decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile la costituzione del citato *Ufficio per le espropriazioni*, incardinato nella U.O.D. Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti, previa definizione, da parte della citata Direzione, della relativa struttura

- organizzativa e delle necessarie risorse umane, professionali e strumentali, nonché previa dotazione, a cura delle competenti Direzioni Generali, di tali necessarie risorse umane, professionali e strumentali;
- c) di dover demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale l'indicazione dell'Ufficio competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione (Osservatorio regionale espropri);
 - d) di dover stabilire che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub a) e b), l'esercizio di tutti poteri espropriativi di competenza regionale restano attribuiti ai Direttori Generali competenti *ratione materiae* alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi in genere, che comportano l'espropriazione;
 - e) di dover stabilire altresì che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub c), i Direttori Generali competenti *ratione materiae* alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi in genere, che comportano l'espropriazione, mantengono e aggiornano gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione di competenza della propria Direzione, con le informazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
 - f) di dover precisare che, anche successivamente alla costituzione dell'*Ufficio per le espropriazioni* con l'adozione degli atti suindicati sub a) e b), le funzioni amministrative che comportano la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio, quelle che comportano la dichiarazione di pubblica utilità e quelle di progettazione ed esecuzione delle relative opere, sono mantenute in capo alle Direzioni Generali competenti *ratione materiae*;
 - g) di dover precisare che, anche successivamente alla costituzione dell'*Ufficio per le espropriazioni* con l'adozione degli atti suindicati sub a) e b), resta in capo all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS) l'esercizio di tutti poteri espropriativi, per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e degli interventi in genere che comportano espropriazione, di competenza di ARCADIS ai sensi dell'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, dell'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, dell'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 19, nonché di quelli ulteriori ad essa attribuiti o delegati quale soggetto attuatore con deliberazione di Giunta regionale, ivi inclusa la stipula degli atti di cessione volontaria di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. dai quali deriva il trasferimento della proprietà dei beni acquisiti in capo alla Regione;
 - h) di dover stabilire che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub c), e con riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità e agli interventi in genere che comportano espropriazione, di competenza di ARCADIS ai sensi dell'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, dell'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, dell'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 19, nonché di quelli ulteriori ad essa attribuiti o delegati quale soggetto attuatore con deliberazione di Giunta regionale, l'ARCADIS stessa mantiene e aggiorna gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, con le informazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
 - i) di dover precisare che, anche successivamente alla costituzione dell'*Ufficio per le espropriazioni* con l'adozione degli atti suindicati sub a) e b), con riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità e agli interventi in genere che comportano espropriazione, di competenza di ARCADIS ai sensi dell'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, dell'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, dell'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 19, nonché di quelli ulteriori ad essa attribuiti o delegati quale soggetto attuatore con deliberazione di Giunta regionale, l'ARCADIS stessa mantiene le funzioni amministrative che comportano la sottoposizione del bene al vincolo preordinato

- all'esproprio, quelle che comportano la dichiarazione di pubblica utilità e quelle di progettazione ed esecuzione delle relative opere;
- j) di dover precisare che l'*Ufficio per le Espropriazioni*, quando costituito a seguito dell'adozione degli atti suindicati sub a) e b), avrà facoltà di delegare, in tutto o in parte, agli Uffici regionali e, in generale, a soggetti previsti dalle norme legislative, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nel relativo provvedimento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;
 - k) di dover stabilire che nei casi in cui non si applicano le disposizioni di cui al testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:
 - k.1) sono attribuite ai Direttori generali competenti *ratione materiae* le competenze regionali in materia espropriativa;
 - k.2) i Direttori generali possono delegare, in tutto o in parte, a soggetti previsti dalle norme legislative l'esercizio dei propri poteri espropriativi, come sopra indicati, determinando chiaramente l'ambito della delega nel relativo provvedimento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- 1) di stabilire di ricostituire l' *Ufficio per le espropriazioni* di cui all'art. 6 co. 2 del testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i. incardinandolo, alla luce del nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i., nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti, cui vengono attribuiti i relativi poteri al perfezionamento delle procedure e degli atti nel seguito indicati sub 2);
- 2) di demandare a successivo decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile la costituzione del citato *Ufficio per le espropriazioni*, incardinato nella U.O.D. Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti, previa definizione, da parte della citata Direzione, della relativa struttura organizzativa e delle necessarie risorse umane, professionali e strumentali, nonché previa dotazione, a cura delle competenti Direzioni Generali, di tali necessarie risorse umane, professionali e strumentali;
- 3) di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale l'indicazione dell'Ufficio competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione (Osservatorio regionale espropri);
- 4) di stabilire che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub 1) e 2), l'esercizio di tutti poteri espropriativi di competenza regionale restano attribuiti ai Direttori Generali competenti *ratione materiae* alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi in genere, che comportano l'espropriazione;
- 5) di stabilire altresì che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub 3), i Direttori Generali competenti *ratione materiae* alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi in genere, che comportano l'espropriazione, mantengono e aggiornano gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione di competenza della propria Direzione, con le informazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- 6) di precisare che, anche successivamente alla costituzione dell'*Ufficio per le espropriazioni* con l'adozione degli atti suindicati sub 1) e 2), le funzioni amministrative che comportano la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio, quelle che comportano la dichiarazione di pubblica utilità e quelle di progettazione ed esecuzione delle relative opere, sono mantenute in capo alle Direzioni Generali competenti *ratione materiae*;
- 7) di precisare che, anche successivamente alla costituzione dell'*Ufficio per le espropriazioni* con l'adozione degli atti suindicati sub 1) e 2), resta in capo all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS) l'esercizio di tutti poteri espropriativi, per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e degli interventi in genere che comportano espropriazione, di competenza di ARCADIS ai sensi dell'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, dell'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, dell'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 19, nonché di quelli ulteriori ad essa attribuiti o delegati quale soggetto attuatore con deliberazione di Giunta regionale, ivi inclusa la stipula degli atti di cessione volontaria di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. dai quali deriva il trasferimento della proprietà dei beni acquisiti in capo alla Regione;
- 8) di stabilire che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub 3), e con riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità e agli interventi in genere che comportano espropriazione, di competenza di ARCADIS ai sensi dell'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, dell'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, dell'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 19, nonché di quelli ulteriori ad essa attribuiti o delegati quale soggetto attuatore con deliberazione di Giunta regionale, l'ARCADIS stessa mantiene e aggiorna gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, con le informazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- 9) di precisare che, anche successivamente alla costituzione dell'*Ufficio per le espropriazioni* con l'adozione degli atti suindicati sub 1) e 2), con riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità e agli interventi in genere che comportano espropriazione, di competenza di ARCADIS ai sensi dell'art. 5, co. 5 della L.R. 12 novembre 2004 n. 8, dell'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008 n. 1, dell'art. 1 co. 253 della L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 19, nonché di quelli ulteriori ad essa attribuiti o delegati quale soggetto attuatore con deliberazione di Giunta regionale, l'ARCADIS stessa mantiene le funzioni amministrative che comportano la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio, quelle che comportano la dichiarazione di pubblica utilità e quelle di progettazione ed esecuzione delle relative opere;
- 10) di precisare che l'*Ufficio per le Espropriazioni*, quando costituito a seguito dell'adozione degli atti suindicati sub 1) e 2), avrà facoltà di delegare, in tutto o in parte, agli Uffici regionali e, in generale, a soggetti previsti dalle norme legislative, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nel relativo provvedimento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;
- 11) di stabilire che nei casi in cui non si applicano le disposizioni di cui al testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:
 - 11.1) sono attribuite ai Direttori generali competenti *ratione materiae* le competenze regionali in materia espropriativa;
 - 11.2) i Direttori generali possono delegare, in tutto o in parte, a soggetti previsti dalle norme legislative l'esercizio dei propri poteri espropriativi, come sopra indicati, determinando chiaramente l'ambito della delega nel relativo provvedimento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;
- 12) di inviare la presente deliberazione a tutti i Dipartimenti, a tutte le Direzioni Generali, all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza di Giunta regionale, ad ARCADIS, per gli adempimenti consequenziali;

13) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.C..